

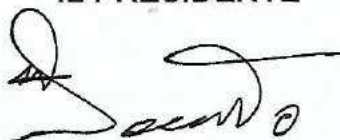
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 24 ottobre 2020

Il giorno 24 ottobre duemilaventi alle ore 18,00 presso la nuova casa del volontariato (associazione "perglialtri") in Via Sansovino, 57 di Ravenna, l'Assemblea straordinaria dell'Associazione si è riunita in seconda convocazione per procedere alla discussione ed all'approvazione della modifica dello Statuto in seguito alla Riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017. Sono presenti i soci Donato, Ferrari, Di Bonito, Palena, Tantimonaco, Bagnato, Veliz, Germinario, Bernardi, Giovannini, Balzani, Prioretti, Ghetti. Verificata in via preliminare la validità dell'Assemblea straordinaria, il presidente Donato prende la parola per illustrare le motivazioni alla base della modifica statutaria: in primo luogo la modifica risponde all'obbligo legislativo di adeguamento alla nuova normativa degli Enti del Terzo Settore conseguente al D.Lgs. 117/2017, tuttora in fase transitoria in attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Inoltre modifica lo status associativo de L'ORECCHIO Magico da ODV ad APS, allo scopo di rispondere con più appropriatezza alle mutate ed accresciute necessità sul territorio e sul piano Regionale dall'entrata in vigore della Legge Regionale 9/2019 nell'ambito degli impegni assunti in coordinamento con FIADDA Emilia Romagna. Il Presidente quindi lascia la parola all'assemblea dei soci. In risposta ad una di esse il Presidente precisa che sino alla decorrenza dell'entrata in vigore dell'art.104 c.2 del D.Lgs. 117/2017 (operatività del RUNTS) L'ORECCHIO MAGICO mantiene la qualifica di ONLUS di cui al D.Lgs. 4/12/1997 n.460.

Si passa quindi alla votazione per alzata di mano: 13 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto: il nuovo Statuto viene perciò approvato all'unanimità, e si dà mandato al Presidente per la formalizzazione delle sue registrazioni ai sensi della vigente normativa. Ciò stabilito l'Assemblea straordinaria viene conclusa alle ore 19,30.-

Ravenna, 24 ottobre 2020

IL PRESIDENTE



Fabrizio DONATO

IL SEGRETARIO



Valeria DI BONITO



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato 03 NOV. 2020
Serio 3 per L. 117/2017
IL DIRETTORE TERRITORIALE
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Dott. S. P. T. R.

Paolino Rizzo



Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi

L'Orecchio Magico onlus - Via Sansovino, 57 48124 Ravenna

E-mail: ravenna@fiaddaemiliaromagna.it Tel.0544-401135

www.fiaddaemiliaromagna.org

Iscritta al registro regionale ODV al n. 2851

Iscritta al Registro Provinciale ONLUS n°394 del 15/11/2007

Codice Fiscale: 92065210392

STATUTO
ORECCHIO MAGICO FIADDA RAVENNA - APS
Persone con disabilità uditiva e Famiglie

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

L'ORECCHIO MAGICO onlus, costituitosi a novembre 2007 e già iscritta con il n. 394 nel ex-registro provinciale ONLUS di Ravenna, e nel registro regionale delle ODV al n. 2851, in seguito alla riforma del Terzo Settore, adegua con il presente il proprio Statuto ed assume la seguente denominazione: **"ORECCHIO MAGICO FIADDA RAVENNA – APS persone con disabilità uditiva e famiglie"**, di seguito denominata "Associazione". Sino alla decorrenza di cui all'art.104 c.2 del D. Lgs. 117/2017, L'ORECCHIO MAGICO Onlus mantiene la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e l'uso del relativo acronimo che pertanto verrà a cessare dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea, sulle misure fiscali previsto dalla Riforma del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS.

Art. 2 - SEDE - DURATA

L'Associazione ha sede in Ravenna in Via Sansovino 57. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – RAPPORTO CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FIADDA-APS

1. Orecchio Magico FIADDA Ravenna aps si configura quale Associazione Territoriale dell'Associazione Nazionale FIADDA-APS - Persone con disabilità uditiva e famiglie, a cui aderisce.
2. L'Associazione conserva la propria autonomia economica, patrimoniale e finanziaria, secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. In virtù del rapporto associativo intercorrente tra l'Associazione e FIADDA-APS il Presidente dell'Associazione, una volta eletto, è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale FIADDA APS quale rappresentante dell'Associazione.

Art. 4 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si propone come obiettivo fondamentale l'inclusione sociale della persona con disabilità sensoriale uditiva in condizioni di parità in ogni contesto ed ambiente.

Si prefigge di studiare, promuovere ed anche co-gestire in collaborazione con gli Enti pubblici locali, con la scuola, con altre Associazioni, Enti ed organizzazioni interessate, tutte le iniziative idonee a beneficio degli audiolesi, dalla riabilitazione alla integrazione nella scuola, nel lavoro, nella società, con l'apporto ed a supporto della famiglia.

L'associazione persegue pertanto le seguenti finalità:

1. rimuovere e superare ogni ostacolo che impedisca la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del II comma dell'art.3 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità
2. promuovere il massimo grado di indipendenza ed autonomia di vita possibile per le persone con disabilità, con disabilità uditiva in particolare, tenuto conto della personale condizione di disabilità.
3. prevenire l'aggravamento della condizione di disabilità sensoriale ed uditiva promuovendo lo sviluppo della ricerca scientifica e di ogni metodologia idonea allo scopo.
4. promuovere lo sviluppo ed il progresso della cultura politica e sociale contro i pregiudizi sulla disabilità uditiva anche mediante il riconoscimento diffuso del valore positivo di tutte le diversità.
5. riconoscere, sostenere e valorizzare il ruolo educativo della famiglia delle persone con disabilità uditiva.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti **attività** di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

1. studiare, promuovere e sostenere, in collaborazione con gli Enti pubblici locali, con la scuola, con altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni interessate, tutte le iniziative idonee alla promozione delle persone con disabilità uditiva, sia al livello sociale che a livello sanitario, dallo screening neonatale delle sordità, alla diagnosi precoce, alla protesizzazione, alla riabilitazione, alla inclusione nella scuola, nel lavoro, nella società;
2. fornire alle famiglie delle persone con disabilità uditiva e a loro stessi ogni tipo di consulenza e supporto;
3. promuovere in ogni forma azioni dirette alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle amministrazioni pubbliche sui problemi delle persone con disabilità uditiva;
4. contribuire con iniziative di varia natura a favorire lo sviluppo culturale delle persone con disabilità uditiva;

5. effettuare ogni azione possibile intesa a promuovere e sostenere una costante politica finalizzata all'abbattimento ed al superamento delle barriere culturali e, attraverso metodi, sistemi e tecnologie avanzate, quelle della comunicazione;
6. aderire, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ad organizzazioni di disabili e reti associative, al fine di contribuire ad una maggiore conoscenza e soluzione delle problematiche delle persone con disabilità uditiva;

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Si potrà valorizzare, laddove consentito dalla legge, ogni possibile sinergia e momenti di integrazione pubblico/privato.

L'Associazione può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 5 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito elencate, le entrate e le rendite comunque conseguite.

Tutto il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto.

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

I proventi non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

Art. 6 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 7 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a rispettare il presente Statuto.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 8 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La validità della qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa.

Non si prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha

diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta a mezzo raccomandata A/R o pec con un preavviso minimo di 15 giorni. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Art. 10 - DOVERI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Il recesso deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio che:

- svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione;
- in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non osservi le norme del presente Statuto o non si attenga alle deliberazioni degli organi sociali.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che si pronuncia alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi comporta l'automatica decadenza del socio. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

L'ammissione, l'accettazione e la nomina come il recesso e l'esclusione sono annotate nel libro dei soci.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 20% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo scelto dai presenti.

Ogni socio può intervenire all'Assemblea con non più di tre deleghe scritte.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo Nazionale di FIADDA – APS possono intervenire all'assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria, che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- Elegge i rappresentanti all'Assemblea Nazionale di FIADDA – APS oltre al Presidente.

L'Assemblea Straordinaria

- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra cinque e nove, eletti fra i soci dall'assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni.

I componenti eletti del Consiglio Direttivo, che venissero comunque a mancare, sono sostituiti fino al numero massimo di tre per surroga, seguendo l'ordine dei voti attribuiti dall'assemblea e, successivamente, mediante elezioni suppletive da indire al più presto e comunque non oltre la prima Assemblea Ordinaria successiva.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, ove questi sia impossibilitato, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo Nazionale di FIADDA – APS la composizione del Consiglio Direttivo Territoriale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo presenta ogni anno all'approvazione dell'assemblea la relazione e il rendiconto sulla attività dell'anno decorso, nonché il programma di attività, con l'indicazione dei relativi mezzi finanziari per l'anno successivo.

Delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi soci;

provvede all'amministrazione ordinaria dei mezzi finanziari e degli strumenti di esercizio nonché del personale;

studia i problemi delle persone sorde e delle loro famiglie e vi adegua gli interventi e l'organizzazione; anche tramite la costituzione di appositi comitati o commissioni con funzioni consultive;

individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;

designa i rappresentanti negli Organi del Enti pubblici e privati locali per la tutela e la promozione degli interessi associativi;
Invia al Consiglio Direttivo Nazionale di FIADDA – APS le sue deliberazioni su materie che possono richiederne l'intervento.

Art. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e ne presiede il Consiglio e le Assemblee.

E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e se questi è impossibilitato, dal Consigliere più anziano di età.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 – SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte la cariche elettive sono gratuite.

Sono rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell'esercizio delle cariche.

Art. 19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Art. 20 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 21 – NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione.

Ravenna, 24 ottobre 2020

il Presidente



il Segretario

